

Spett.li Clienti

Loro sedi

Udine, 25 maggio 2020

ECOBONUS, SISMABONUS, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE CON DETRAZIONE DEL 110%

PREMESSA

L'art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), pubblicato nel S.O. n. 21 della G.U. 19.5.2020 n. 128, prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.

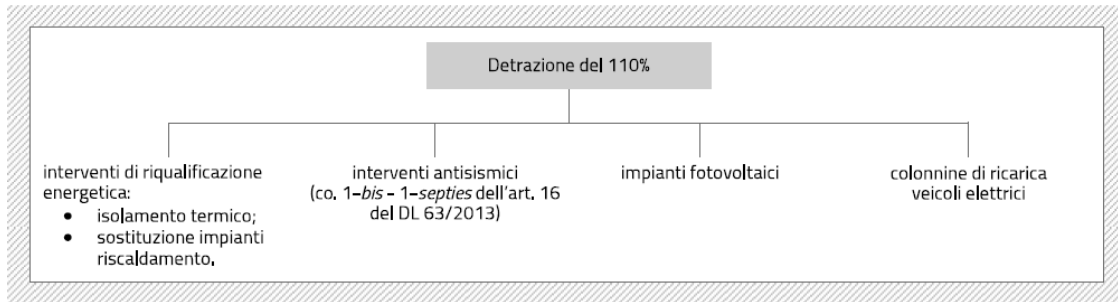
Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali quelli volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e quelli di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") per i quali, ove non sia possibile fruire del c.d. "superbonus" al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento).

L'art. 121, invece, prevede la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione da parte dei beneficiari, per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo per determinati interventi di recupero edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica, per quelli volti all'adozione di misure antisismiche, per il c.d. "bonus facciate", per l'installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, inoltre, viene prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, secondo le modalità che verranno previste in un apposito provvedimento.



Soggetti beneficiari della detrazione del 110%

Ai sensi del co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 dello stesso articolo, quindi tutti i casi in cui spetta la detrazione con l'aliquota del 110%, si applicano agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per tutti gli interventi per i quali il DL 34/2020 prevede il c.d. "superbonus" (quindi non soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, ma anche per quelli antisismici, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica), nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, che non esercitano l'attività di impresa, arti e professioni.

La detrazione del 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ALIQUOTA DEL 110%

In deroga all'art. 14 del DL 63/2013 spetta la detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, per i seguenti interventi:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) della Commissione 18.2.2013 n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Tipologia di intervento	Limite massimo di spesa
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo	Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio,
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito,
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito,

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Ove si intendesse, ad esempio, rifare soltanto il tetto di un condominio non è detto che l'intervento consenta di fruire della detrazione al 110% e permetta di migliorare la classe energetica dell'intero edificio. Per sapere in questi casi se sussistono le condizioni richieste dalla norma per ottenere il superbonus occorre rivolgersi a dei tecnici che eseguano gli opportuni calcoli. Ove contestualmente al rifacimento del tetto, invece, si provvedesse ad effettuare l'isolamento termico delle facciate del condominio oppure la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, probabilmente ci sarebbero le condizioni per poter beneficiare del superbonus che a questo punto spetterebbe sia per gli interventi di isolamento delle facciate o per l'impianto di riscaldamento che per la sostituzione del tetto.

In altre parole per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi sopraelencati individuati dall'art. 119 del DL 34/2020:

- isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico);

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sia per i condomini che per gli edifici unifamiliari.

Eseguendo anche uno soltanto di questi interventi (ed al ricorrere delle condizioni di miglioramento energetico di cui si dirà al § 3.5) potranno beneficiare del 110% tutti gli altri lavori che permettono di fruire del c.d. “ecobonus” che sono definiti perlopiù dai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/20069.

Si tratta, lo si ricorda, degli interventi riportati nella tabella che segue:

Art. 1 della L. 296/2006	Interventi agevolabili
Co. 344	Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati.
Co. 345	Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico).

Art. 1 della L. 296/2006	Interventi agevolabili
Co. 346	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Co. 347	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Nel corso degli anni, inoltre, con delle norme ad hoc sono stati previsti ulteriori interventi che possono fruire del

bonus fiscale in discorso. Tali interventi riguardano:

- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al DLgs. 29.12.2006 n. 311. La detrazione si applica alle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2020;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione si applica alle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2020;
- la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti. La detrazione si applica alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2020;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l’intervento deve poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%). La detrazione si applica alle spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2020;

IMMOBILI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DEL SUPERBONUS

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Per questi interventi di risparmio energetico, quindi, il “superbonus” al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle “seconde case”, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Questi ultimi sono agevolati al 110% soltanto se sono adibiti ad abitazione principale.

Le abitazioni che rappresentano delle “seconde case” nei condomini, quindi, beneficiano del superbonus, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna.

Edifici unifamiliari

Il DPR 380/2001 (T.U. dell’Edilizia) non contiene una definizione di “edifici unifamiliari” ma li contempla all’art. 17 co. 3 ove prevede l’esenzione dal contributo di costruzione nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento non siano superiori al 20%.

Si dovrebbe ritenere tale l’immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti nel nucleo stesso e dalle dimensioni dell’edificio. Al riguardo si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE DEL 110%

Per i lavori di riqualificazione energetica, l’aliquota del 110% si applica agli interventi effettuati:

- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dai condomini;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati

su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, quindi, la super detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni condominiali, invece, seppur la norma non lo precisi, la detrazione potrebbe spettare a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno. In questi casi, l'agevolazione potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF. Al riguardo si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

Principio di cassa

Per imputare il sostenimento della spesa (cui consegue il diritto alla detrazione) ad un determinato periodo d'imposta, per le persone fisiche (non imprenditori) rileva il principio di cassa, con conseguente diritto a detrarre il 110% delle spese il cui bonifico rechi data successiva all'1.7.2020, a prescindere dalla data di avvio dell'intervento.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE DEL 110%

Il "superbonus" del 110% deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi previsti dai decreti che devono essere emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013.

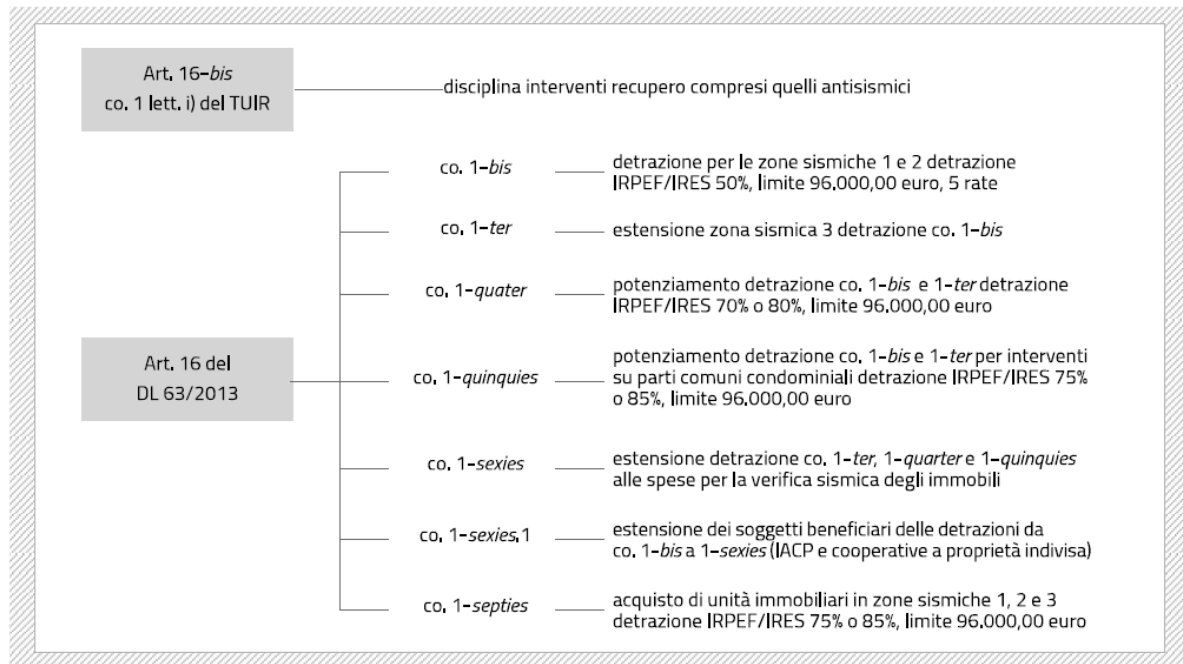
Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici o all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio,
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La classe energetica deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6 del DLgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

INTERVENTI ANTISISMICI - ALIQUOTA DEL 110%

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".



SOGGETTI BENEFICIARI DEL SISMABONUS DEL 110%

Anche con riguardo agli interventi antisismici, l'aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE - DETRAZIONE DEL 90% PER LA POLIZZA STIPULATA

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un'impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF prevista nell'art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90%.

La citata lett. f-bis), inserita dall'art. 1 co. 768, L. 27.12.2017 n. 205, consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le polizze stipulate a decorrere dall'1.1.2018, aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.

IMMOBILI IN ZONA SISMICA 4 - ESCLUSIONE

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. "sismabonus" e la disposizione che prevedere l'agevolazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è ceduto il "superbonus"¹⁸ non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI - ALIQUOTA DEL 110%

La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93;
- le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110% (in altre parole uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dell'art. 119 del DL 34/2020).

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE DEL 110%

L'aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE

In questi casi il superbonus del 110%:

- spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia);
- deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI IMPIANTI SOLARI FOTO- VOLTAICI

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell'art. 119 co. 5 del DL 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

INCUMULABILITÀ DELLA DETRAZIONE

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito.

La detrazione del 110%, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11 co. 4 del DLgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014.

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - ALIQUOTA DEL 110%

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, spetta nella misura del 110%. L'agevolazione deve essere in questo caso ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Norma di riferimento	Intervento	Detrazione spettante
Art. 16-ter ²¹ del DL 63/2013	Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica Spetta una detrazione IRPEF del 50% per: - le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021; - relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche ai soggetti IRES ²² .	50% per le spese sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021 Importo massimo detraibile 3.000 euro
Art. 119 co. 8 del DL 34/2020	Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica che beneficia del c.d. "superbonus" La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.	110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021

Anche in questo caso, l'aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori

dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, dagli IACP comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Le altre condizioni previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013, così come il limite massimo delle spese detraibili, si dovrebbero estendere anche nel caso in cui spetti l'agevolazione del 110%.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

L'art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi²⁶ di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c., ossia degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”)²⁷;

- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

Le disposizioni contenute nell'art. 121 del decreto "Rilancio" in commento non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi.

Di conseguenza, la possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma contenuta nel co. 2 dell'art. 121 del DL 34/2020 (quindi, anche i soggetti IRES beneficiari del c.d. "ecobonus" o i soggetti IRES beneficiari del c.d. "bonus facciate", siano essi società di persone o società di capitali).

VISTO DI CONFORMITÀ PER GLI INTERVENTI CON DETRAZIONE DEL 110%

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato:

- ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97 (c.d. "visto leggero")²⁹;
- dai soggetti indicati dall'art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98. Si tratta degli iscritti:
 - negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
 - negli albi dei consulenti del lavoro;
 - alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del DLgs. 241/97.

Comunicazione dell'opzione

I dati relativi all'opzione sono comunicati:

- esclusivamente in via telematica,
- secondo quanto disposto con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110%, da adottare entro il 18.6.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 fissata al 19.5.2020).

Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici

- Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, inoltre:
 - per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'art. 119 del DL 34/2020, i tecnici abilitati devono asseverare:
 - il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013;
 - la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA;
- per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell'art. 119 del DL 34/2020, l'efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Asseverazioni infedeli - sanzione applicabile e polizza assicurativa

I soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, inoltre:

- incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000,00 a 15.000,00 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
- devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Spese per le asseverazioni detraibili

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110% ove riguardino gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL CESSIONARIO

Il cessionario utilizza il credito d'imposta ricevuto:

- in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/9732;
- sulla base delle rate residue di detrazione non fruita³³;
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, inoltre:

- può essere fruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

Indebito utilizzo del credito in compensazione

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta che sono state cedute, nei termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73 e all'art. 27 co. da 16 a 20 del DL 185/2008.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari della stessa. L'importo dovuto sarà maggiorato degli interessi di cui all'art. 20 del DPR 602/73 e delle sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative al- l'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 18.6.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 fissata al 19.5.2020).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

In fede

Studio Cucchini and Partners